

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 27.05.1998, n 44, recante: "Iniziative a favore della famiglia";
- visto l'art. 13 comma 5 della legge regionale 44/98 che ha istituito un contributo mensile in favore di gestanti sole in situazione di disagio di importo massimo fino al cento per cento del reddito medio individuale mensile rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
- tenuto conto che l'ultimo dato rilevato dall'ISTAT inerente il reddito medio individuale mensile e inoltrato dal Servizio Sistema Statistico del Dipartimento Sistema Informativo all'Ufficio Assistenza Economica dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali risale al 1996;
- considerato che l'ammontare del reddito medio mensile è stato indicizzato annualmente utilizzando il parametro relativo all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- considerato che il Servizio Sistema Statistico del Dipartimento Sistema Informativo ha comunicato che l'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2002 è stato del 2,7%;
- ritenuto necessario rideterminare in €909,71 il reddito medio individuale mensile per l'anno 2002 tenuto conto dell'incremento di cui sopra;
- vista la propria deliberazione in data 14.12.1998, n. 4647 concernente: "Approvazione di criteri e modalità per l'applicazione della legge regionale n. 44/98 recante: "Iniziative a favore della famiglia"" ed in particolare il punto 5) ;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 101105 (Gestione degli interventi a favore della famiglia) attribuito al servizio Organizzazione e Amministrazione Attività Socio assistenziali ;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole espresso dal Capo del servizio Organizzazione e Amministrazione attività socio assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali - ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/95, sulla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore della Sanità Salute e Politiche Sociali, Sig. Roberto VICQUERY;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1°) di rideterminare, a decorrere dal 01.01.2003, l'importo del contributo mensile per gestanti sole in situazione di disagio ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, elevandolo a Euro 909,71 in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno 2002;
- 2°) di dare atto che tale spesa graverà sul Capitolo 61314 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 "Provvidenze a favore delle famiglie" che presenta la necessaria disponibilità (RICH. N. 7108).

FBA